



COMUNE DI FICCARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 48 Del 17/09/2026	Modifica al comma 6 dell'art. 2 del Regolamento sulla Definizione Agevolata approvato dal Consiglio Comunale in data 30 giugno 2026 con Deliberazione nr. 34/2026. Immediatamente Esecutiva.
-------------------------	---

L'anno DUEMILAVENTISEI il giorno DICIASSETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 12:00 e segg, nella casa comunale.

Alla I° convocazione in sessione Ordinaria partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge.

Risultano all'appello nominale:

Nr.	Cognome e Nome	Incarico	Presenza/Assenza
1	Domino Pietro	Consigliere	Presente
2	Blando Marilyn	Consigliere	Presente
3	Morici Maria Luisa	Consigliere	Assente
4	Cicala Elena	Consigliere	Presente
5	Monti Marianna	Consigliere	Presente
6	Martorana Gioacchino	Consigliere	Presente
7	Lo Cascio Marco	Consigliere	Presente
8	Giustino Mariangela	Consigliere	Presente
9	Fontana Salvatore	Consigliere	Presente
10	Lo Cascio Vincenzo	Consigliere	Presente
11	Martorana Marco	Presidente	Presente
12	Martorana Paolo Francesco	Consigliere	Presente
13	Curvato Maria	Consigliere	Assente
14	Guglielmo Fabiana	Consigliere	Assente
15	Martorana Giuseppa Maria Gabriella	Consigliere	Assente
16	Bisconti Salvatore	Consigliere	Presente

Totale Presenti: 12

Totale Assenti: 4

Si da atto della sussistenza del numero legale.

Presiede il Cons. Marco Martorana, nella sua qualità di Presidente

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Manta Adriana

La seduta è pubblica.

Il Presidente introduce l'ultimo punto all'o.d.g. a oggetto **“Modifica al comma 6 dell’art. 2 del Regolamento sulla Definizione Agevolata approvato dal Consiglio Comunale in data 30 giugno 2026 con Deliberazione nr. 34/2026”**, rappresentando che la stessa è munita di tutti i prescritti pareri.

Il Sindaco rappresenta di avere espresso atto di indirizzo agli uffici affinché fosse concesso ai contribuenti un ulteriore periodo per la presentazione delle istanze, ciò anche in considerazione della scadenza del termine in pieno periodo di ferie.

La Dott.ssa Bongiovanni rappresenta che la nuova scadenza è stata fissata al 20 ottobre 2026 e che un termine più lungo non avrebbe consentito di portare a termine gli accertamenti 2024, perchè non consente di verificare chi non paga e trasmettere i ruoli all’agenzia delle entrate entro l’anno.

Il Consigliere Bisconti pensa che molti contribuenti non erano a conoscenza della scadenza e gli studi di commercialisti che nel periodo estivo erano chiusi per ferie, hanno riaperto proprio in prossimità della scadenza. Condivide dunque la proposta

Il Presidente del Consiglio, conclusi gli interventi, sottopone ai voti la proposta

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai 12 Consiglieri presenti e votanti

Favorevoli 12

Contrari 0

Astenuti 0

Il Consiglio Comunale approva la proposta

Il Presidente sottopone a votazione la richiesta di immediata esecuzione

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai 12 Consiglieri presenti e votanti

Favorevoli 12

Contrari 0

Astenuti 0

Il Consiglio Comunale approva la proposta di immediata esecuzione della delibera

Conclusa la trattazione di tutti gli argomenti all’ordine del giorno, alle ore 13,00 la seduta è chiusa.



COMUNE DI FICARAZZI

Città Metropolitana di Palermo

PROPOSTA CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 08/09/2026

Oggetto: Modifica al comma 6 dell'art. 2 del Regolamento sulla Definizione Agevolata approvato dal Consiglio Comunale in data 30 giugno 2026 con Deliberazione nr. 34/2026.

Il Responsabile del Settore V Tributi e Demografici

Dato atto che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, la sottoscritta non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse e che non sussistono cause di inconferibilità e di incompatibilità a proprio carico, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 8 aprile 2013, n. 39, in relazione al presente atto.

Sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di Deliberazione

“Modifica al comma 6 dell'art. 2 del Regolamento sulla Definizione Agevolata approvato dal Consiglio Comunale in data 31 luglio 2026 con Deliberazione nr. 24/2026.

PREMESSO che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 24.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Ficarazzi, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- con Decreto prot. n. 90362 del 19.05.2022, notificato a questo Ente dalla Prefettura di Palermo ed acquisito al protocollo generale n. del 31.05.2022, il Ministero dell'Interno ha approvato la suddetta ipotesi di bilancio riequilibrato ai sensi dell'art. 261, comma 3, D.Lgs n. 267/2000;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30.06.2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2023 ai sensi dell'art. 259 del D.Lgs. n.267/2000.
- il Comune di Ficarazzi risulta alla data odierna privo di uno strumento di programmazione finanziaria (segnatamente, del bilancio di previsione 2024/2026; 2025/2027 e 2026/2028) e pertanto opera in gestione provvisoria sul bilancio 2019/2023 annualità 2023;
- la Legge di Bilancio 2026 n. 199/2025 ha previsto la facoltà per gli enti locali di istituire, con propri regolamenti tipologie di definizione agevolata che riducano o escludano interessi e anche sanzioni, a fronte dell'adempimento di obblighi tributari e patrimoniali non assolti, entro un certo termine fissato dall'ente.

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che conferisce ai Comuni la potestà regolamentare generale per la disciplina delle proprie entrate;
- lo Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212/2000), i cui principi devono essere osservati nella definizione dei regolamenti tributari locali;

RICHIAMATO l'art. 1 commi 102/110, della Legge di Bilancio 199/2025, ed in particolare il comma 102 che recita testualmente: *“Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo ai crediti di difficile esigibilità possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti”*.

La norma riprende una facoltà inserita nello schema di decreto delegato per l'attuazione dell'art. 14 della Delega fiscale, 111/2023 (riforma Fiscale), assegnando agli enti locali e alle Regioni la possibilità di introdurre sui tributi e sulle entrate patrimoniali di propria competenza – con particolare riguardo , ma non esclusivo a crediti di difficile esigibilità – forme di definizione agevolata che prevedano l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni , al fine di favorire lo smaltimento dei crediti pregressi.

PRESO ATTO che attraverso i commi 102-110 della legge n. 199 del 2025 il legislatore ha voluto introdurre con la definizione agevolata, un nuovo strumento di gestione delle entrate locali, in coerenza con i vincoli di bilancio, e purché circoscritta a periodi temporali delimitati, e quindi uno strumento da utilizzare non in via ordinaria, ma, a determinate condizioni e nel rispetto dei vincoli di bilancio, anche se senza alcuna limitazione in termini di annualità definibili.

RILEVATO che l'adesione alla definizione agevolata implica la possibilità dei contribuenti di estinguere le suddette posizioni debitorie senza corrispondere interessi, aggi e sanzioni, limitando il versamento alle somme dovute a titolo di capitale e a quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti di riscossione;

RICHIAMATA

- **la deliberazione di giunta nr. 8 del 26.01.2026 ad oggetto:** DEFINIZIONE AGEVOLATA IN MATERIA DI TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI. LEGGE DI BILANCIO 2026. ATTO DI INDIRIZZO AGLI UFFICI DI COMPETENZA.
- **La deliberazione di consiglio comunale nr. 34 del 30 giugno 2026 ad oggetto:** Approvazione Regolamento Definizione Agevolata dei Tributi Comunali ai sensi dell'Art. 1 commi 102/110 della Legge 199/2025

PRESO ATTO CHE:

il provvedimento è divenuto efficace dal 7 luglio 2026, a seguito della pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente;

il termine ultimo per la presentazione dell'istanza è stato fissato a 60 gg dalla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente (07.09.2026) dall'art. 2 comma 6;

PRESO ATTO che le istanze di adesione alla definizione agevolata risultano alla data odierna in numero ancora esiguo rispetto alle morosità evidenziate;

CONSIDERATO che il periodo di presentazione delle istanze di adesione ha coinciso con il periodo di ferie sia per il cittadino contribuente sia per gli studi privati che avrebbero dovuto inoltrare le pratiche di adesione, sia per gli uffici interessati che devono sviluppare piani di rateizzazioni a richiesta del contribuente secondo le scadenze approvate;

VISTA la nota nr. 17697/2026 con la quale il Sindaco ha invitato il responsabile del Settore Tributi a rivedere i termini di scadenza per la presentazione delle istanze;

RAVVISATA la necessità dunque di modificare **il comma 6 dell'art. 2** e proporre nuovo termine di scadenza per la presentazione delle istanze di adesione fissandone il termine al 20 ottobre 2026 onde consentire, a chi non fosse arrivato in tempo, l'utilizzo della definizione agevolata per mettersi in regola con il pagamento dei tributi locali; e che inoltre la nuova scadenza proposta non modifica i termini delle istanze già presentate.

PRESO ATTO che la delibera di approvazione del regolamento acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale e l'invio al Ministero dell'economia e delle finanze, da effettuarsi "entro 60 giorni dalla data di pubblicazione" a norma del comma 108, è previsto ai soli fini statistici.

Vista la Legge di Bilancio 2026 nr. 199/2025;

Visto il D.lgs. n. 446/1997

Visto il vigente Regolamento di contabilità

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

Visto il D.lgs. n. 219/2023 Statuto del Contribuente aggiornamento

RITENUTO DI ACQUISIRE Il parere favorevole dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso

PROPONE

DI APPROVARE le motivazioni di fatto e di diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

DI APPROVARE la **modifica al comma 6 dell'art. 2 fissando il nuovo nuovo termine di scadenza per la presentazione delle istanze di adesione alla definizione agevolata al 20 ottobre 2026 (allegato A)** onde consentire, a chi non fosse arrivato in tempo, l'utilizzo della definizione agevolata per mettersi in regola con il pagamento dei tributi locali, che inoltre la nuova scadenza proposta non modifica i termini delle istanze già presentate.

DI DARE ATTO che il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo on line e a seguito della pubblicazione sul sito internet dell'Ente.

DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, per l'immediata attuazione delle misure previste.

DI INCARICARE il Settore Tributi alla trasmissione del Regolamento e della deliberazione di approvazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Allegato A

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

comma 6 vigente: il Comune, su istanza del debitore da presentarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera sul sito internet istituzionale dell'ente, comunica nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata

comma 6 modifica: il Comune, su istanza del debitore, da presentarsi entro il termine del 20 ottobre 2026, comunica nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta ad oggetto: Modifica al comma 6 dell'art. 2 del Regolamento sulla Definizione Agevolata approvato dal Consiglio Comunale in data 30 giugno 2026 con Deliberazione nr. 34/2026. dotata dei prescritti pareri favorevoli

Visto il parere favorevole reso con verbale n. 48/2026 dall'Organo di Revisione Economico Finanziaria

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano dai 12 Consiglieri presenti e votanti

Favorevoli 12

Contrari 0

Astenuti 0

DELIBERA

Di approvare la proposta a oggetto: Modifica al comma 6 dell'art. 2 del Regolamento sulla Definizione Agevolata approvato dal Consiglio Comunale in data 30 giugno 2026 con Deliberazione nr. 34/2026. che, allegata. forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di dichiarare, come da votazione successiva di cui al verbale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le ragioni in proposta.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO	IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	IL SEGRETARIO COMUNALE
Domino Pietro  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa	Dott. Marco Martorana  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa	Dott.ssa Manta Adriana  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line

CERTIFICA

che la presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell' art. 11 della L.R. 3 dicembre 1991 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni .

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Manta Adriana 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/09/2026 ai sensi dell'art. 12.

- Comma 1 (trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione)
- X Comma 2 (immediatamente esecutiva)

della L.R. n. 44 del 03.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Manta Adriana 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa